

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Friuli Venezia Giulia - Trieste - Sezione I - sentenza del 30 marzo 2013, n. 211.

È illegittima l'esclusione di una lista per la mancanza di alcuni documenti, tra i quali la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del sindaco e di quelle reciproche di collegamento, se la presenza dei documenti è attestata nella ricevuta di presentazione della lista firmata dal segretario comunale, che è dichiarazione resa da pubblico ufficiale contrastabile solo a mezzo di querela di falso.

Omissis.

Il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento di cui in epigrafe, deducendo diversi e articolati motivi di eccesso di potere e violazione di legge.

Il Collegio deve porsi d'ufficio il problema della ritualità delle notificazioni alla Prefettura e alla Regione, effettuate per fax presso la loro sede e non, come di regola, presso quella dell'Avvocatura dello Stato.

Al riguardo esso non ritiene di decampare dalle conclusioni già raggiunte da questo TAR (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia 22.4.2011, n. 238) che ha osservato come l'art. 129, 3° comma, CPA, imponga la notificazione "mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura" sia perché, fra le numerose deroghe poste all'ordinaria procedura dalla predetta norma ben possa essere ricompresa anche questa, in funzione dell'estrema celerità della procedura, sia perché il procedimento preparatorio, entro il quale si pongono gli atti impugnati, ancora non interessa direttamente le amministrazioni destinatarie.

Osserva inoltre che ritualmente il ricorso stesso è stato notificato, sempre mediante fax, alla Sottocommissione, che ha adottato l'atto impugnato mentre, in questa fase, non è ancora possibile individuare quali possano essere gli "eventuali controinteressati" onde la notificazione ad essi è stata disposta mediante affissione.

Nel merito il ricorso è fondato e dev'essere accolto in base al primo motivo di gravame, con cui si contesta la violazione degli artt. 28 e 30 del d.P.R. n. 570/1960.

Risulta infatti agli atti del giudizio l'attestazione del Segretario comunale dd. 23.3.2013, ore 9.20, di aver, fra l'altro, ricevuto "dichiarazione firmata e autenticata del candidato alla carica di Sindaco di accettazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento. con la presente lista di candidati e con la lista Città Futura San Giorgio" nonché "la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità" nonché "la dichiarazione, firmata e autenticata dei delegati della presente lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di Sindaco".

Si tratta di dichiarazione resa da pubblico ufficiale, relativa a fatti avvenuti in sua presenza e contrastabile solo a mezzo di querela di falso, che non risulta proposta.

Può darsi che si sia verificato un errore di trasmissione degli atti alla Sottocommissione, ma ciò è irrilevante per il Collegio, poiché eventuali ritardi ed errori burocratici non possono incidere sul diritto della lista, di cui si controverte, di partecipare alle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di S. Giorgio di Nogaro, avendo prodotto nei termini la documentazione necessaria.

Il ricorso va pertanto accolto e l'atto impugnato annullato.

Ne consegue che la "Lista San Giorgio al Centro" dev'essere ammessa, con il suo candidato Sindaco, a partecipare alle elezioni comunali del 21 e 22 aprile 2013.

Omissis.